

PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE BOLLE DOGANALI

Novità operative per le imprese
esportatrici

*Prof. Avv. Benedetto Santacroce –
Studio Santacroce & Partners*

26 novembre 2024



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso



SANTACROCE

Agenda

La Digitalizzazione in dogana

Digitalizzazione IM e EX: problematiche	Digitalizzazione doganale: nuove dichiarazioni e impatto operativo
Digitalizzazione export: presentazione della dichiarazione	Digitalizzazione export: quadro d'insieme
Digitalizzazione export: casistica	Digitalizzazione export: nuove funzionalità operative
	Digitalizzazione import: ultime novità

**DIGITALIZZAZIONE
DOGANALE:
Dichiarazioni e
impatto operativo**

La digitalizzazione doganale

LA DOGANA COMPLETAMENTE DIGITALE

La digitalizzazione delle dogane, dall'introduzione del CDU, ha fatto ulteriori passi avanti con la **rimforma degli HS** (data set H1-H7), avviatasi nel 2022 ed ormai operativa, e con la previsione di un **nuovo processo di export**



LE SCELTE DELLE IMPRESE PER SEMPLIFICARE I PROCESSI DI IMPORT E EXPORT

La digitalizzazione delle dogane va accompagnata con scelte precise in azienda:


- Previsione di una gestione ordinata delle operazioni di import ed export tramite **gestione del fascicolo elettronico doganale** al di là delle attuali previsioni normative
- **Analisi dei flussi internazionali** per ottimizzare sul piano informatizzato i processi di sdoganamento
- **Sfruttamento dei sistemi informativi** delle imprese per tracciare: origine; classificazione e valore ottenendo maggiore sicurezza e riduzione dei dazi.

La digitalizzazione doganale

D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024

Disposizioni Nazionali Complementari al CDU

sostituiti i 352 articoli del TULD con soli nuovi 122 articoli

- 
- 1 semplificazione delle procedure di accertamento, riscossione e liquidazione e il rafforzamento dello Sportello Unico Doganale
 - 2 inclusione dell'IVA e di altri tributi nazionali tra i diritti di confine
 - 3 La rappresentanza diretta e indiretta
 - 4 revisione delle disposizioni in materia di controllo e accertamento doganale per le merci in entrata e in uscita da e verso i Paesi terzi
 - 5 revisione del contrabbando e delle sanzioni amministrative

ADM – Circolare 20/2024

Chiarimenti sulle novità introdotte - Tabella di concordanza

La digitalizzazione doganale

D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024

Tecnologia e autorità doganale unica

➔ Sviluppo di un sistema doganale integrato Creazione di una Eu customs authority

garantire applicazione uniforme delle norme doganali e lo sviluppo dell'**Eu customs data hub (Eucdh)**

ambiente informatico unico, centralizzato, superando tutti i sistemi informatici degli Stati membri

➔ **Status di Trust and check trader (Tct):**

- Sostituisce l'Aeo-C, con lo scopo di rendere particolarmente fluidi gli scambi internazionali degli operatori compliant
- Garantisce la possibilità di svincolare le merci da parte della dogana senza la necessità di un intervento attivo della stessa
- Si basa sul **System based approach (Sba)** → un controllo periodico
- Possibilità di utilizzare la semplificazione dell'autovalutazione

La digitalizzazione doganale

D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024

La digitalizzazione

svaniscono le dichiarazioni doganali

- ➔ 2028: European Customs Data Hub (Eucdh) - «centro doganale digitale» unionale
- ➔ 2032: completa revisione in chiave telematica dei sistemi unionali

Step futuri:

Completamento dei sistemi Aes (Automated export system) e Ncts - fase 5, ai quali corrispondono i dataset B1,B2,B4,C1,C2 per l'esportazione e D1,D2,D4 per il transito.

- ➔ **Entro il 2 dicembre 2024:** Aes e Ncts obbligatori per la componente nazionale
- ➔ **Entro l'11 febbraio 2025:** possibilità di inviare le dichiarazioni prima della presentazione delle merci, sdoganamento centralizzato all'export, armonizzazione dei documenti per la movimentazione dei prodotti soggetti ad accisa
- ➔ **Dal 1° luglio 2024:** attivato lo sdoganamento centralizzato per l'import, in una prima fase utilizzabile per le sole dichiarazioni standard (8 Stati membri hanno reso esecutivo. No, tra l'altro, Italia, Germania)
- ➔ **Dal 2 giugno 2025:** Completamento procedura sdoganamento centralizzato import (02 giugno 2025)
- ➔ **1° aprile 2025:** termine l'implementazione del sistema per i controlli di sicurezza delle merci in arrivo.

La digitalizzazione doganale

D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024

La digitalizzazione

Registri e formulari elettronici

Facilitare la telematizzazione, delegando ADM a dettare provvedimenti in materia

- Completamento della telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali per incrementare e migliorare l'offerta di servizi per gli utenti
- Implementazione della qualità dei controlli migliorando il coordinamento tra le autorità doganali e semplificando le verifiche

utilizzo SUDOCO

Potenziamento SUDOCO

Attualmente attivo solo nei porti di La Spezia, Livorno e Ravenna

Art. 39: potenziamento del SUDOCO

Duplice obiettivo:

1. la totale digitalizzazione della documentazione
2. lo snellimento delle attività di controllo quando richiedano l'intervento di autorità competenti diverse da quelle doganali.

accelerare le procedure doganali di confine (border management)

La digitalizzazione doganale

DIGITALIZZAZIONE CONTROLLI E NUOVI STRUMENTI DI DIALOGO

SUDOCO

PUNTO DI INGRESSO UNICO DI CONTROLLO E DI DIALOGO

- SPORTELLO UNICO DOGANALE – ART. 39 DNC
- EU – CSW – CUSTOM SINGLE WINDOW REG (UE) – 1514/2024 E 2145/2024

Informazioni vincolanti

Informatizzazione

- IVO (informazione vincolante origine)
- IVVD (informazione vincolante valore doganale)

Tutela proprietà intellettuale

21 dicembre 2024

- IPEP – international property enforcement portal (superamento di FALSTAFF)
- E-AFA – Electronic-Application for Action

**DIGITALIZZAZIONE
IM - EX:
Problematiche**

La digitalizzazione doganale

Messaggi IM ed EX - roadmap

Reingegnerizzazione sistemi doganali - Import

- **H1:** Dichiarazione di immissione in libera pratica e regime speciale – uso specifico – dichiarazione di uso finale.
- **H2:** Dichiarazione di deposito doganale.
- **H3:** Dichiarazione di ammissione temporanea.
- **H4:** Dichiarazione di perfezionamento attivo.
- **H5:** Dichiarazione di introduzione di merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali.
- **H6:** Dichiarazione in dogana nel traffico postale per l'immissione in libera pratica.
- **H7:** Dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica di spedizioni che beneficiano di una franchigia dal dazio all'importazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 25 Re (CE) n. 1186/2009
- **I1:** Dichiarazione semplificata.
- **I2:** Notifica di presentazione in dogana delle merci in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o nel quadro di dichiarazioni in dogana inoltrate prima della presentazione delle merci all'importazione.

1 gennaio 2023: nuovi messaggi elettronici "H" divenuti obbligatori per tutti gli operatori economici

Export

- **B1:** Dichiarazione di esportazione
- **B2 e B4:** Regimi speciali – perfezionamento passivo
- **C1 e C2:** Dichiarazione semplificata e pre-dichiarazione di esportazione
- **D1, D2 e D4:** Transito

AES - PH1 → nuove funzionalità che consentiranno, oltre alla presentazione della dichiarazione di esportazione, anche la relativa rettifica e/o annullamento; la possibilità di inviare telematicamente la dichiarazione anche prima della presentazione delle merci all'ufficio di esportazione e lo sdoganamento centralizzato.

Dichiarazioni di transito unionale/comune/TIR → con la nuova fase (**NCTS fase 5**) si potrà rettificare e/o annullare la dichiarazione di transito, o inviarla telematicamente anche prima della presentazione delle merci all'ufficio di partenza

Informativa Prot. 622909 del 08.10.2024: EXPORT DATA SET OBBLIGATORIO

La digitalizzazione doganale

RISVOLTI PRATICI

EXPORT

ADM Nota 622909 8.10.24

Dismissione tracciato ET → Nuovi tracciati Bx (export) e Dx (transito)

Acquisizione DAE + Messaggio Ivisto (IE599): esito operazione export



Disallineamento dei termini tra i diversi Stati membri dell'UE

Impossibilità di acquisire automaticamente l'Ivisto



Le dogane dei Paesi che non avranno implementato la componente transnazionale dovranno procedere alla chiusura dei movimenti secondo le modalità utilizzate anche oggi per le dichiarazioni emesse utilizzando i nuovi dataset, già abilitati in Italia dal 2023.

La digitalizzazione doganale

RISVOLTI PRATICI

TRANSITO

ADM Avviso 20/11/2024

POSTICIPO APPLICAZIONE CIRCOLARE N.16/2024



Posticipate al 21/01/2025 gli adeguamenti del sistema informativo per l'attivazione delle procedure richiamate nella Circolare n. 16/2024 del 29 maggio 2024, concernente le modalità di compilazione della dichiarazione di transito e corretta gestione della procedura doganale.

Specificazioni sulla corretta gestione della procedura doganale di transito:

- la determinazione del termine di presentazione delle merci;
- **identità del mezzo di trasporto:** gli operatori possono richiedere, all' ufficio doganale competente per la propria sede, un'autorizzazione per la deroga alla regola generale;
- **sigilli:** potranno essere utilizzati i sigilli forniti dalle dogane o quelli di "modello particolare": per poter utilizzare questi ultimi, è necessario presentare richiesta nel Customs Decision System.

Circolare
16/2024

La digitalizzazione doganale

RISVOLTI PRATICI

Circolare n. 22/D del 6 giugno 2022

Avvio del processo di digitalizzazione in fase

IMPORT

2024

Full digital

Criticità di accesso al PUDM – problematiche sullo scarico massimo dei fascicoli

FAQ ADM

★ Snellimento processi aziendali

★ Estrazione dati per la registrazione contabile

★ Approvazione e lavorazione dei documenti

★ Conservazione digitale dei documenti

«In Gestione documenti non è possibile effettuare il caricamento massivo; i documenti devono essere caricati singolarmente anche al fine di poter essere spesi su diverse dichiarazioni, in modo da andare a comporre il cassetto doganale.»

DIGITALIZZAZIONE EXPORT

La digitalizzazione doganale: export

Messaggi EX - Transito



EXPORT

- **B1:** Dichiarazione di esportazione
- **B2 e B4:** Regimi speciali - perfezionamento passivo
- **C1 e C2:** Dichiarazione semplificata e pre-dichiarazione di esportazione
- **D1, D2 e D4:** Transito

AES - PH1 → nuove funzionalità che consentiranno, oltre alla presentazione della dichiarazione di esportazione, anche la relativa rettifica e/o annullamento; la possibilità di inviare telematicamente la dichiarazione anche prima della presentazione delle merci all'ufficio di esportazione e lo sdoganamento centralizzato.

Dichiarazioni di transito unionale/comune/TIR → con la nuova fase (**NCTS fase 5**) si potrà rettificare e/o annullare la dichiarazione di transito, o inviarla telematicamente anche prima della presentazione delle merci all'ufficio di partenza

La digitalizzazione doganale: export

Modalità di accesso ai servizi:

Informativa Prot. n. 370606/RU 09.08.22

Per entrambi i servizi le applicazioni reingegnerizzate prevedono:

- nuove modalità di colloquio con i dichiaranti, basate sui più recenti standard internazionali (scambio di messaggi in formato XML tramite *web services*);
- l'invio di messaggi firmati digitalmente con certificato di firma digitale qualificata rilasciato da una delle *Certification Authorities* accreditate ai sensi della normativa eIDAS;
- il riconoscimento degli utenti tramite SPID, CNS o CIE.

Servizio Monitoraggio Esiti Transazioni (MONET):

- L'interrogazione dello stato di elaborazione dei messaggi trasmessi ed il prelievo degli esiti è consentito, oltre che in modalità *system to system (S2S)*, anche tramite il servizio MONET disponibile in modalità *user to system (U2S)*.
- L'operatore economico deve richiedere l'autorizzazione *dlr_consulta_esiti* e delegarla alle persone fisiche che sono incaricate ad accedere a MONET.
- Nel caso in cui l'operatore economico voglia avvalersi di un fornitore di servizi, è necessario che deleghi la suddetta autorizzazione allo stesso, che a sua volta dovrà delegarla alle persone fisiche che saranno incaricate di accedere a MONET.

Servizio Gestione Documenti:

- Caricare e consultare l'insieme dei documenti associati ad una dichiarazione di esportazione/transito con il **servizio U2S Gestione documenti**.
- L'operatore economico deve ottenere l'autorizzazione *dlr_consulta_dich_fe*, e delegarla alle persone fisiche che sono incaricate ad accedere a tale servizio. Nel caso in cui l'operatore economico voglia avvalersi di un fornitore di servizi, è necessario che deleghi la suddetta autorizzazione allo stesso, che a sua volta dovrà delegarla alle persone fisiche che saranno incaricate ad accedere al servizio Gestione documenti.

La digitalizzazione doganale: export

Export & Transito

Documento di accompagnamento all'esportazione (DAE)

Il DAE in formato PDF può essere prelevato dagli operatori economici tramite il servizio “Gestione Documenti” come indicato nel manuale utente “Servizio Acquisizione Informazioni Interoperabilità - Gestione Documenti - Dichiarazioni Doganali” pubblicato sul portale ADM.

Messaggio Ivisto (IE599)

Il messaggio IVISTO (IE599), contenente l'esito dell'operazione di esportazione, può essere prelevato dagli operatori economici interrogando il servizio “ExportService” con operazione “richiestalvisto” come indicato nel manuale operativo “Servizio Acquisizione Informazioni Interoperabilità - Dogane Export” pubblicato sul portale ADM.

COMUNITA EUROPEA

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE ESPORTAZIONI	Speditore / Esportatore (2) N. IT11349160157		Altro ICS(S32)		MRN 23ITQ0B1	
	<input type="checkbox"/>		EX	A		
	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]		Formulari (3)	Dich.sic.(S00)		
			001	2		
			Articoli (5)	Totale dei colli (6)	Data di rilascio:	2023/11/07
			1	4	Ufficio doganale:	IT279100
Destinatario (8) N. ---		Numero di riferimento (7)				
INTERNATIONAL BUSINESS GROUP [REDACTED]		Codice met. pag. spese di trasp. (S29)		C.P. sped./esport. (15)	Cod. P. destinaz. (17)	
[REDACTED]				a IT	a [REDACTED]	
[REDACTED]		Codici del o dei paesi di transito (S13)				

Dichiarante/Rappresentante (14) N. ---		Rappr. della pers. che deposita la dich. somm. (14b) N.				

Identità del mezzo di trasporto alla partenza (18)				Massa lorda (kg) (35)		
YYYYYYYYY				4.000		
Modo di trasp. fino	Localizzazione delle merci (30)	Numero del sugello (S28)				
[REDACTED] alla frontiera(25)		---				
Ufficio d'uscita (29)						
IT279100						

Colli e designazione delle merci (31)	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura <h2 style="text-align: center;">Elenco degli articoli</h2>			
	Artic N (32) Marchi e numeri - N.contenitori - Quantità e natura (31/1)	Designazione delle merci (31/2)		
	Speditore/Esportatore (2)	Destinatario (8)		
	Identità del mezzo di trasporto alla partenza (18)	Codice delle merci (33)		
	Numero di riferimento unico delle spedizioni (7)	Dichiarazione sommaria/Documento precedente (40)		
	Documenti presentati/Certificati (44/1)	Numero contenitori (31/3)	Numero del suggello (S28)	
	Menzioni speciali (44/2)	Procedura (37)	C.P.esportaz. (15a)	C.P.destinaz. (17a)
	UNDG (44/4)	Codice met. pag. spese di trasp. (S29)	Tipo d dichiarazione (1)	Valore statistico (46)
				Massa lorda(kg)(35)
				Massa netta(kg)(38)

La digitalizzazione doganale: export

Export & Transito

Informativa Prot.: 579734/RU del 22.09.2023



Integra e modifica quanto disposto entro l'Informativa Prot. 297845/RU del 08.06.2023 e nell'Informativa Prot.: 403084/RU del 05.07.2023

Cosa è introdotto?

- Dichiarazione di esportazione di merce in sospensione d'accisa (attivazione interoperabilità AES/EMCS);
- Abilitazione delle coppie di regime richieste, precedentemente previste per le dichiarazioni di esportazione;
- Abilitazione delle tipologie di dichiarazione di transito presenti sulla Code List del Data Element <DeclarationType>;
- Gestione delle dichiarazioni di esportazione in "triangolazione" e con "cointestatari";
- Disponibilità dell'applicazione per la verifica dei certificati EUR1/ATR/EURMED/EUR1 Full Digital;
- Deposito della dichiarazione doganale di esportazione e transito seguito dalla notifica di presentazione della merce (presentazione di una dichiarazione in dogana prima della presentazione delle merci ai sensi dell'art. 171 CDU);
- Dichiarazione di esportazione seguita da transito;
- Abilitazione delle dichiarazioni di transito con ufficio di destinazione estero;
- Dichiarazione di transito con requisiti in materia di dati ridotti tramite messaggio D2;
- Nuove funzionalità nell'ambito del messaggio:
 - scarico regime precedente (ex regime 8071);
 - scarico partite di temporanea custodia generate in ambito Presentazione Merci (e-Manifest);
 - rettifica e annullamento della dichiarazione di transito.

La digitalizzazione doganale: export

Reg. 2023/2879 - 15.12.2023

Ultime novità

NUOVO PROGRAMMA DI LAVORO PER LA DIGITALIZZAZIONE

Fine transizione:

11.02.2025

EXPORT: AES - SISTEMA AUTOMATICO DI ESPORTAZIONE

21.01.2025

TRANSITO: NCTS - NUOVO SISTEMA DEL TRANSITO INFORMATIZZATO

18.08.2025

PROVA DELLA POSIZIONE UNIONALE DELLE MERCI

02.06.2025

SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO

La digitalizzazione doganale: export

Ultime novità

**INFORMATIVA Prot.
n. 622909 08.10.2024**

DAL 02.12.2024:

DATA SET OBBLIGATORIO PER TUTTE LE OPERAZIONI - REGIME DEFINITIVO



La presentazione della dichiarazione doganale nel mese di novembre 2024 avverrà:

- con REGIME TRANSITORIO → dalle 01:00 alle 13:00
- con REGIME DEFINITIVO → dalle 13:00 alle 01:00

La digitalizzazione doganale: export

ROADMAP AGGIORNATA

DECORRENZA	DESCRIZIONE
8 GIUGNO 2023 – 31 OTTOBRE 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Presentazione delle dichiarazioni di export e transito con i tracciati ET o i nuovi tracciati Bx e Dx, senza limitazioni temporali di apertura dei sistemi - Eccezione: i nuovi tracciati Bx sono già obbligatori per le dichiarazioni di esportazione di prodotti in sospensione d'accisa, scortati dal documento e-AD
1° NOVEMBRE 2024 – 1° DICEMBRE 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Presentazione delle dichiarazioni con vecchio tracciato ET, limitatamente alle fasce orarie 01:00 – 13:00 di ogni giorno - Ultimo giorno di utilizzo: 1° dicembre 2024
2 DICEMBRE 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Operativi e obbligatori i nuovi tracciati Bx (EXPORT) e Dx (TRANSITO)

La digitalizzazione doganale: export

- QUESITI E RISPOSTE ADM: Questioni aperte

SVINCOLO PER ARTICOLO

NON E' PREVISTO LO SVINCOLO PER ARTICOLO, MA SOLO PER L'INTERA DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE

DATI CONTENUTI NEL DAE

NON SARANNO PRESENTI I DATI DEL DICHIARANTE / RAPPRESENTANTE

DICHIARAZIONE EX ABBINATA AL TRANSITO

LA DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE ABBINATA AL TRANSITO NON POTRA' PIU' ESSERE PRESENTATA. SARA' SOSTITUITA DALL'INVIO DELLA DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE SEGUITA DALL'INVIO DELLA DICHIARAZIONE DI TRANSITO

La digitalizzazione doganale: export

- QUESITI E RISPOSTE ADM: Questioni aperte

GROUPAGE

NON ESISTONO PIU' LE OPERAZIONI DI GROUPAGE. NON E' PIU' POSSIBILE EFFETTUARE SPEDIZIONI CHE CONSENTONO DI RAGGRUPPARE E CONSOLIDARE MERCI PROVENIENTI DA PARTITE DI CLIENTI DIVERSI DI UNO STESSO PAESE IN UN'UNICA OPERAZIONE DI TRASPORTO, REALIZZATA CON UN UNICO MEZZO

I MESSAGGI XML VANNO FIRMATI

DEVONO ESSERE FIRMATI DIGITALMENTE CON UN CERTIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

ANCHE PER L'EXW SI PUO' SCARICARE IL DAE DAL SITO DELLE DOGANE?

PER LE MERCI CON RESA EXW SI PRESUPPONE LA CONSEGNA ALL'ESPORTATORE DEL DAE O LA COMUNICAZIONE DEL CODICE MRN, AL FINE DELL'IDENTIFICAZIONE DELL'ESPORTAZIONE E DELLA DOGANA PRESSO CUI E' STATA EFFETTUATA LA DICHIARAZIONE

Focus: Esportazione. La prova nell'era digitale

LA PROVA PER LE ESPORTAZIONI DIRETTE

LA NORMA

ART. 8, COMMA 1, LETT. A), DPR 633/1972 -> «L'esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento»

LA PRATICA

ESPORTAZIONE A CURA DEL CEDENTE

Messaggio elettronico "risultati di uscita"

che l'ufficio doganale di uscita invia all'ufficio doganale di esportazione e che viene registrato nella base dati del *sistema informativo doganale nazionale* ed è rilevabile dall'operatore interessato digitando il relativo MRN sulla banca dati disponibile sul sito web dell'ADM che corrisponde al *"numero di riferimento che accompagna le merci destinate all'esportazione fino all'uscita dal territorio doganale dell'unione Europea"*.

N.B. E' consigliabile conservare la stampa (anche virtuale) dell'esito dell'esportazione, da allegare al DAE così da provare un perfetto collegamento con la fattura emessa dall'esportatore

Focus: Esportazione. La prova nell'era digitale

LA PROVA PER LE ESPORTAZIONI INDIRETTE

LA NORMA

In tali ipotesi il DAU con il messaggio elettronico “risultati di uscita” resta in possesso del cessionario non residente. Per il cedente italiano la prova, secondo ancora quanto contenuto all'**art. 8, comma 1, lett. b), ultimo periodo, DPR 633/1972**, dovrebbe essere costituita dalla **“vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura”**

LA PRATICA

Nota delle Dogane n. 181512/RU del 22 novembre 2019 - nuove procedure doganali informatizzate:
«il soggetto cedente, che è interessato ad acquisire la prova che le merci oggetto di cessione all'esportazione abbiano effettivamente lasciato il territorio doganale dell'Unione, sarà indicato con la relativa partita IVA nel campo 44 della dichiarazione doganale di esportazione, ove saranno indicati anche gli estremi della relativa fattura».

Focus: Esportazione. La prova nell'era digitale

OPERAZIONI TRIANGOLARI

Nella pratica degli scambi

PER IL PROMOTORE

La prova dell'uscita merci è costituita dal **messaggio elettronico trasmesso dalla dogana di uscita**

PER IL CEDENTE

Il cedente deve ottenere **copia del DAE con l'indicazione dell'MRN.**

«Nel nuovo sistema questa modalità operativa è gestita mediante l'indicazione nel data element Esportatore (<Exporter>) del secondo cedente (esportatore che vende/esporta le merci ad un soggetto appartenente ad un paese extra-UE) e attraverso l'uso di un nuovo codice documento nazionale, "41YY", da indicare tra i documenti a supporto, in corrispondenza del quale devono essere inserite le informazioni relative al primo cedente: anno, paese, partita IVA e numero di fattura» FAQ ADM.

Focus: Esportazione. La prova nell'era digitale

OPERAZIONI CONGIUNTE

LA NORMA

ART. 8, COMMA 1, LETT. A), DPR 633/1972 -> «Le cessioni [...] eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti [...], anche per incarico dei propri cessionari [...]. **I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni**»

LA PRATICA

I cedenti devono ottenere **copia del DAE con l'indicazione dell'MRN.**

«Nel nuovo sistema questa modalità operativa è gestita mediante l'indicazione dell'esportatore (soggetto che presenta le merci in dogana) nell'apposito data element (<Exporter>) della dichiarazione doganale e attraverso l'uso di un nuovo codice documento nazionale, "40YY", da indicare tra i documenti a supporto, in corrispondenza del quale devono essere indicate le informazioni dei soggetti cointestatari che partecipano all'operazione: anno, paese, partita iva e numero di fattura». FAQ ADM

DIGITALIZZAZIONE EXPORT:

- **Presentazione della dichiarazione**
- **Funzionalità operative – Gestione DAE e Ivisto**
- **Casistica**

La digitalizzazione doganale: export

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

dal 2 dicembre 2024

- ➔ Invio anticipato della dichiarazione prima della presentazione delle merci all'Ufficio di esportazione
- ➔ Possibile rettifica e annullamento di una dichiarazione di esportazione già acquisita dal sistema
- ➔ Scelta della modalità di inoltro della dichiarazione: in forma completa, tutti i dati in un'unica soluzione, o in forma parziale, attraverso invii progressivi
- ➔ Superamento del limite di 40 articoli a dichiarazione → fino a 9999 articoli
- ➔ Semplificazione dichiarativa: possibile invio di diverse tipologie di dichiarazione → dichiarazioni standard / pre-dichiarazioni

La digitalizzazione doganale: export

FUNZIONALITA' OPERATIVE

dal 2 dicembre 2024

CASSETTO DOGANALE EXPORT

L'esportatore può:

Scaricare direttamente dal proprio cassetto doganale i documenti di esito delle operazioni in formato elettronico:

- DAE (Export)
- DAT (Transito)

Abilitazione sul portale ADM «*Gestione documenti-dichiarazioni doganali*» con accesso tramite SPID

Come si effettua la ricerca?

1. Ricerca puntuale tramite MRN
2. Ricerca aggregata: quando non si conosce l'MRN, inserendo il codice dell'Ufficio doganale di presentazione. Limitata ad un arco temporale massimo di 3 giorni

La digitalizzazione doganale: export

FUNZIONALITA' OPERATIVE

dal 2 dicembre 2024

CASSETTO DOGANALE EXPORT

Messaggio Ivisto (IE599)

contiene esito dell'operazione di esportazione

Servizio "ExportService" con operazione "richiestalvisto" come indicato nel manuale operativo "Servizio Acquisizione Informazioni Interoperabilità - Dogane Export" pubblicato sul portale ADM

Messaggio Ivisto

+

DAE

=

Documenti necessari ai fini dell'acquisizione dei dati utili all'operatore per beneficiare della non imponibilità IVA

La digitalizzazione doganale: export

FUNZIONALITA' OPERATIVE

dal 2 dicembre 2024



Nuove modalità di colloquio con i dichiaranti, basate su scambi di informazioni in formato XML tramite *web services*



Invio di messaggi firmati digitalmente con certificato di firma digitale



Possibilità di interrogare lo stato di elaborazione dei messaggi trasmessi



Prelievo degli esiti attraverso due modalità:

→ System to system (S2S)

→ MONET

La digitalizzazione doganale: export

CASISTICA

Informativa Prot. 637130/RU del 17 ottobre 2024

Associazioni di categoria

Indicazioni operative per le dichiarazioni di esportazione con richiesta di restituzione di dazi sui prodotti siderurgici ex legge n. 639/1964 - «Rimborso dazio per materiale ferroso»

Trattandosi di una procedura nazionale, non è previsto dai tracciati comunitari un *data element* specifico

- l'inserimento della richiesta di rimborso e l'autoliquidazione del relativo importo nel campo a testo libero «Description of goods» 1805 001 000, es.: «*Si chiede rimborso dazio ai sensi legge 639/1964. aliquota euro XXXX; Kg netti XXXX; imposta che si chiede di restituire: euro XXXX*»;
- l'inserimento del codice documento 16YY nel *data group* dei Supporting document 1203 000 000

per le informazioni di carattere tecnico riguardanti le nuove funzionalità e la dismissione del messaggio ET →

Informativa Prot. 622909 dell'8 ottobre 2024

La digitalizzazione doganale: export

SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO

Soggetti AEO

tra il 31/12/2024 (export) e il 02/06/2025 (import)

Le imprese potranno gestire le operazioni da e verso Paesi terzi da un unico Stato membro anche se le merci arrivano e partono da Stati membri diversi

Circolare 23/D/2024

ADM fornisce le istruzioni per la presentazione dell'istanza per ottenere la specifica autorizzazione

Avviso n. 657914/2024

ADM informa le imprese interessate che il 4 novembre saranno disponibili nell'area riservata del sito il manuale operativo, i tracciati e la documentazione per l'avvio dello sdoganamento centralizzato all'import (Centralised clearance for import - Cci) nel nostro Paese

Ottimizzare la logistica e velocizzare gli sdoganamenti: centralizzare tutte le dichiarazioni doganali presso un unico ufficio mentre le merci potranno essere presentate anche in diverso ufficio, in altro Stato UE

La Dogana opera come **Supervising customs office** e come **Presentation customs office**

**DIGITALIZZAZIONE
IMPORT: ULTIME
NOVITA'**

La digitalizzazione doganale: import

Cos'è cambiato per le imprese?

Pre Circolare n. 22/2022

Tutte le dichiarazioni erano cartacee e l'operatore economico accreditato aveva la facoltà di visionare i documenti, di scaricarli e trasmetterli all'azienda.

Digitalizzazione

Le aziende hanno un cassetto doganale, (simile al cassetto fiscale dell'agenzia delle entrate) dove possono fruire direttamente i 3 prospetti:

1. **Prospetto Contabile**: rilevante ai fini della detrazione IVA, contiene il codice MRN (Master Reference Number) che identifica in modo univoco la dichiarazione doganale;
2. **Prospetto di Sintesi**: riepiloga i dati salienti della dichiarazione;
3. **Prospetto di Svincolo**: viene emesso al momento in cui le merci lasciano le aree doganali, al fine di consentire l'apposizione del visto di uscita e di confermare il corretto completamento delle procedure doganali, che l'agenzia rilascia nel momento in cui viene registrata una corretta operazione di importazione.

Dunque oggi le aziende possono entrare nel cassetto doganale per verificare e scaricare la documentazione.